MISURE URGENTI IN MATERIA DI REGGENZA DI UFFICI GIUDIZIARI

Art. 1

Disposizioni transitorie in materia di reggenza degli uffici giudiziari in caso di mancanza del titolare

In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 28 gennaio 2008, non più in vigore dal 29 maggio 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari
Estremi	Decreto-legge 25 gennaio 2008, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-reggenza-di-uffici-giudiziari/art-1-disposizioni-transitorie-in-materia-di-reggenza-degli-uffici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it